

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 123
del Comitato esecutivo della Comunità**

OGGETTO: Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio- assistenziali da parte delle Comunità di Valle.

L'anno duemila**SEDICI** addì **DIECI** del mese di **AGOSTO** alle ore **21.30** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallegalli, si è riunito il Comitato esecutivo della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

- COMAI ATTILIO	PRESIDENTE
- TRAVAGLIA MASSIMO	ASSESSORE
- MATURI ANNAMARIA	ASSESSORE

Assiste il Segretario dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Attilio Comai nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio- assistenziali da parte delle Comunità di Valle.

Deliberazione n. 123 dd. 10.08.2016

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- con deliberazioni n. 2422 del 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009 e s.m.i. la Giunta provinciale ha approvato le determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali allora delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14;
- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi.

Vista la delibera della Giunta della Comunità della Valle dei Laghi n. 42 di data 09/04/2013, recante *“Approvazione schema di convenzione per il rimborso delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico alla Comunità della Valle dei Laghi o al Territorio Val d'Adige trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti”* con la quale si approvava altresì l'accordo ad oggetto criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità”.

Considerato che tale accordo, elaborato da parte di un gruppo di lavoro composto dai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità, aveva lo scopo di stabilire dei criteri che disciplinassero le modalità di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte degli Enti territoriali preposti.

Preso atto che esso era stato adottato dalla Comunità della Valle dei Laghi in forma sperimentale a decorrere dal mese di Aprile 2013, in modo tale da verificarne l'efficacia e raccogliere eventuali elementi di criticità.

Atteso che nell'anno 2015 i Responsabili dei Servizi socio-assistenziali hanno ritenuto di riprendere tale documento, procedendo ad un aggiornamento e revisione del medesimo, anche alla luce delle osservazioni raccolte nel periodo di adozione sperimentale.

Visto il nuovo documento redatto dal gruppo dei Responsabili dei Servizi socio-assistenziali, denominato **“Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità”** che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Atteso che lo stesso ha lo scopo di definire schematicamente le modalità di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità nella presa in carico.

Considerato che tale *Accordo* è stato preliminarmente condiviso con i Presidenti/Sindaci ed i Segretari di tutte le Comunità e dei Comuni di Trento e Rovereto.

Atteso che la validità dell'*Accordo* decorrerà dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo Rappresentante Legale;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione della presente deliberazione, ivi compresa la possibilità di apportare eventuali modifiche all'accordo approvato, d'intesa tra le parti sottoscritte;

Ritenuto altresì di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma IV, del D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L e ss.mm.ii., stante la necessità e l'urgenza di addivenire in tempi rapidi alla sottoscrizione del nuovo accordo in parola;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:

- che in data 10 agosto 2016 il Responsabile del Settore socio-assistenziale, proponente il provvedimento,

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “*In ordine alla regolarità tecnico amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole*”

Il Responsabile del Settore socio-assistenziale F.to dott.ssa Nicoletta Deavi

- che in data 10 agosto il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “*In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole*”

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to dott.ssa Paola Brentari

Vista la Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 “*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*”;

Vista la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*”;

Vista la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 “*Politiche sociali nella provincia di Trento*”;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia n. 145, 143, 147 e 144 di data 30 dicembre 2011 con i quali sono state trasferite, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 3/2006, n. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio della Valle dell’Adige alla Comunità Rotaliana- Königsberg, alla Comunità della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi e della Paganella a far data dal primo gennaio 2012;

Ricordato che le Comunità Rotaliana – Königsberg, Valle di Cembra, Valle dei Laghi e Paganella hanno stabilito di esercitare le funzioni socio assistenziali in gestione associata ed hanno sottoscritto allo scopo apposita convenzione valevole dal primo gennaio 2012;

Dato atto che la Giunta della Comunità della Valle dei Laghi con propria deliberazione n. 116 dd. 21 agosto 2012 ha stabilito di recedere dal primo gennaio 2013 dalla sopra citata convenzione, ai sensi dell’art 9, comma 4 della stessa e dall’01.01.2013 esercita direttamente le funzioni socio assistenziali;

Visto il decreto del Presidente della Comunità della Valle dei Laghi prot. n. 4163 di data 21/07/2015, con il quale si attribuivano le deleghe ai componenti del Comitato Esecutivo, assegnando all’Assessore Vicepresidente dott. Massimo Travaglia le Politiche Sociali e Sanitarie;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2094 di data 20/11/2015, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio- assistenziali di livello locale, criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2015*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità num. 2 dd. 17.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “*Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato*”;

Richiamata inoltre la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 dd. 17.03.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione nella sua parte finanziaria relativa alla spesa;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 97 dd. 22.12.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’ultimo atto di riparto delle competenze e che la competenza ad adottare il presente provvedimento è del Comitato esecutivo;

Ricordato che:

- l’art. 79 dello Statuto d’Autonomia e l’art. 48 della L.P. n. 18 /2015 ad oggetto “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*” prevedono che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. prevede un’applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2016 gli EE.LL trentini adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,

anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui è attribuita funzione conoscitiva;

- in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- il punto 2 dell'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- la L.R. 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*”;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 29 dd. 29.12.2011 e n. 4 dd. 12.02.2015, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che “*in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*”;

Visto che in base agli atti sopraccitati la competenza ad adottare la presente deliberazione è del Comitato Esecutivo della Comunità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo documento redatto dal gruppo dei Responsabili dei Servizi socio-assistenziali, denominato “**Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità**” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire la validità dello stesso a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo Rappresentante Legale;
3. di demandare al Responsabile del Settore socio-assistenziale l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione della presente deliberazione, ivi compresa la possibilità di apportare eventuali modifiche all'accordo approvato, d'intesa tra le parti sottoscritte;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni in premessa esposte;
5. di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, al Comitato esecutivo della

- Comunità ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato: Accordo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Attilio Comai



Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Mattevi

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnico – amministrativa
- parere di regolarità contabile
- attestazione della copertura finanziaria
- attestazione di pubblicazione ed esecutività